

## **DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

*Determinazione n. 103/2010.*

## LA CORTE DEI CONTI

### IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 3 dicembre 2010;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

viste le leggi 21 marzo 1958, n. 259 e 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961 con il quale l'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto l'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359 che ha disposto la trasformazione, tra gli altri, dell'I.R.I. in società per azioni (I.R.I. S.p.A.), attribuendo al Ministero del Tesoro la totalità delle azioni costituenti il suo capitale;

vista la sentenza della Corte costituzionale n. 466 del 28 dicembre 1993, che ha dichiarato il perdurante assoggettamento della predetta società al controllo della Corte dei conti anche in tale nuova configurazione e soggettività giuridica;

visto l'atto di « fusione mediante incorporazione » dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I. S.p.A.) nella Finanziaria per i Settori Industriale e dei Servizi (FINTECNA S.p.A.), intervenuto in data 26 novembre 2002, in esecuzione delle deliberazioni assembleari delle Società del 30 luglio 2002;

considerato che, all'esito della fusione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha sostituito la propria partecipazione al capitale dell'I.R.I. S.p.A. con la partecipazione, pari al 100 per cento, del capitale della FINTECNA S.p.A.;

rilevato, altresì che il vigente statuto della FINTECNA S.p.A. prevede la partecipazione del Magistrato della Corte dei conti alle riunioni del Consiglio di amministrazione della società e, quindi, il controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il bilancio della società suddetta relativo all'esercizio finanziario 2009, nonché le annesse relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di Sezione Ignazio de Marco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti e agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società per l'esercizio finanziario 2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di esercizio – corredato dalle relazioni degli organi di amministrazione e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

#### PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2009 – corredato dalle relazioni degli organi amministrazione e di revisione della FINTECNA S.p.A. – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società medesima.

ESTENSORE  
*Ignazio de Marco*

PRESIDENTE  
*Raffaele Squitieri*

Depositata in Segreteria il 10 dicembre 2010.

IL DIRIGENTE  
(Giuliana Pecchioli)

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO  
SULLA GESTIONE FINANZIARIA DI FINTECNA S.p.A. PER  
L'ESERCIZIO 2009

S O M M A R I O

PARTE I

<i>Premessa</i> .....	<i>Pag.</i>	13
1. Aspetti istituzionali .....	»	14
1.1 Quadro normativo .....	»	14
1.2 Vicende significative .....	»	16
2. Gli organi collegiali .....	»	28
2.1 L'assemblea degli Azionisti .....	»	28
2.2 Il Consiglio di Amministrazione .....	»	28
2.2.1 I Comitati .....	»	29
2.3 Il Collegio Sindacale .....	»	29
3. L'assetto organizzativo .....	»	33
4. Le risorse umane .....	»	35
4.1 Costo del personale .....	»	37
4.2 Assenze del personale .....	»	39
4.3 Formazione del personale .....	»	39
5. Incarichi e consulenze .....	»	40
6. Attività .....	»	41
7. Disponibilità monetarie e rendimenti .....	»	44
8. Investimenti e dismissioni .....	»	46
9. Contenzioso .....	»	48
10. Partecipazioni .....	»	51

PARTE II

A) Risultati contabili di FINTECNA S.p.A. nel 2009 .....	»	55
1. Il bilancio di esercizio .....	»	55
2. Dati di sintesi economici-patrimoniali .....	»	57
3. Lo stato patrimoniale .....	»	58
4. Il conto economico .....	»	65
5. Dati riclassificati di FINTECNA S.p.A. ....	»	69
6. La gestione economica .....	»	72
7. La gestione patrimoniale .....	»	74

8. La gestione finanziaria .....	<i>Pag.</i>	77
B) Risultati contabili consolidati del Gruppo FINTECNA nel 2007 e 2008 .....	»	79
1. Il bilancio consolidato .....	»	79
2. Dati di sintesi economici-patrimoniali .....	»	81
3. Lo stato patrimoniale consolidato .....	»	82
4. Il conto economico consolidato .....	»	91
5. Dati riclassificati del Gruppo FINTECNA .....	»	96
6. La gestione economica consolidata .....	»	99
7. La gestione patrimoniale consolidata .....	»	102
8. La gestione finanziaria consolidata .....	»	104
9. Andamento delle principali Società controllate nel 2007 e 2008 .....	»	106
9.1 Fincantieri S.p.A. ....	»	106
9.2 FINTECNA Immobiliare S.r.l. ....	»	108
9.3 Patrimonio dello Stato S.p.A. ....	»	110
9.4 Tirrenia di Navigazione S.p.A. ....	»	111
9.5 Ligestra S.r.l. ....	»	113
9.6 Ligestra Due S.r.l. ....	»	114
10. Conclusioni .....	»	115



**PARTE 1<sup>a</sup>****PREMESSA**

La Corte riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito - in base all'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259 - sulla gestione di FINTECNA S.p.A. per l'esercizio 2009<sup>1</sup> ed espone, altresì, i principali fatti di gestione intervenuti sino a data corrente.

La Società - che ha sede in Roma - ha una missione assai ampia e variegata e nel periodo in esame non sono intervenute variazioni per quanto attiene all'oggetto sociale.

FINTECNA S.p.A. non è quotata in borsa; il capitale sociale è rappresentato da 24.007.953 azioni, ciascuna del valore di euro 10 (dieci) pari a complessivi € 240.079.530, interamente possedute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La durata di essa resta stabilita al 31 dicembre 2100, salva l'eventuale proroga.

---

<sup>1</sup> Sul risultato del controllo eseguito sugli esercizi 2007 e 2008 la Corte ha riferito con relazione pubblicata in Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 174.

## 1 - ASPETTI ISTITUZIONALI

Sugli aspetti istituzionali la Corte ha riferito diffusamente nella parte 1<sup>^</sup> della precedente relazione, cui si fa rinvio.

### 1.1 – QUADRO NORMATIVO

Oltre al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (convertito con legge 24 giugno 2009, n. 77)<sup>2</sup>; all'art. 71, co. 1, lett. f) della legge 18 giugno 2009, n. 69<sup>3</sup> e all'art. 19 *ter* del d.l. 25 settembre 2009, n. 135 (convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166)<sup>4</sup> - normative tutte di cui si è riferito nella precedente relazione (v. parte 1<sup>^</sup>, par. 1 *bis*) - FINTECNA è stata interessata anche dalle seguenti disposizioni legislative:

- il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 "Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE" (pubblicato in G.U. n. 68 s.o., del 23 marzo 2010 e in vigore dal 7 aprile successivo, tranne la disciplina provvisoria contemplata dall'art. 43), che ha raccolto in T.U. la normativa sulla revisione legale<sup>5</sup> e suddiviso in due categorie i

---

<sup>2</sup> Sono state demandate a FINTECNA alcune attività correlate alla concessione di finanziamenti in favore delle popolazioni colpite dagli **eventi sismici in Abruzzo** nel mese di aprile 2009. Successive ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno ridefinito il ruolo della Società e si è convenuto, a tale scopo, di stipulare una convenzione tra il Comune di L'Aquila e FINTECNA per disciplinare i rispettivi ruoli, definire le modalità di collaborazione ed i principali aspetti logistici ed organizzativi. Sono stati costituiti un Gruppo di lavoro, incaricato di realizzare il progetto speciale "FINTECNA per l'Abruzzo", e un apposito "sportello" (di assistenza e di informazione) a L'Aquila, d'intesa con la Protezione Civile, avvalendosi di alcuni collaboratori "a progetto" individuati tra neo laureati in materie economico-giuridiche di estrazione locale.

FINTECNA - che ha istruito *alla data dell'8 ottobre 2010 complessivamente 10.148 pratiche* (dati forniti dalla società) per la richiesta di contributi e finanziamenti - ha, inoltre, stipulato una Convenzione col M.E.F. (che scadrà il 31.12.2010) circa i principali termini e modalità per lo svolgimento delle relative attività.

Per la partecipazione al "Fondo Immobiliare AQ" (v. nota 561).

<sup>3</sup> L'Assemblea degli Azionisti FINTECNA ha deliberato (9 luglio 2009) la modifica dell'art. 19 dello Statuto in tema di riporto funzionale della Direzione *Internal Auditing* (DIA).

<sup>4</sup> Vale richiamare le "disposizioni di adeguamento comunitario in materia di liberalizzazione delle rotte marittime" con cui è stato disposto il trasferimento a titolo gratuito, dal 25 novembre 2009, dalla Soc. Tirrenia di Navigazione alle Regioni Campania, Sardegna e Toscana dell'intero capitale sociale delle Società, rispettivamente: Caremar, Saremar e Toremar.

Tirrenia ha dato subito corso agli atti per la formalizzazione dei trasferimenti stessi.

<sup>5</sup> Sono stati abrogati alcuni testi di legge e coordinate le disposizioni già contenute nel codice civile, nel T.U. di Intermediazione Finanziaria, nel T.U. bancario e nel Codice delle assicurazioni private.

La nuova disciplina, in linea con quella comunitaria, introduce, fra l'altro, rilevanti novità circa i revisori e le società di revisione nonché la revisione legale dei conti nelle S.p.A. e nelle S.r.l.

Ad esempio:

soggetti destinatari: le società non quotate e gli "enti di interesse pubblico"<sup>6</sup>. Con riferimento a FINTECNA e alle società del Gruppo (non quotate), le novità più interessanti riguardano la nomina, la revoca e le dimissioni<sup>7</sup> del revisore. Al riguardo, considerato che con l'approvazione del bilancio al 31.12.2009 è scaduto l'incarico conferito alla società di revisione per gli esercizi 2007/2009, si è stabilito (C.d.A. del 29 aprile 2010) che all'adeguamento dello statuto sociale alle innovazioni recate dal d. lgs. n. 39/2010 - stante la non obbligatorietà dell'adeguamento stesso - si sarebbe provveduto in seguito, anche in considerazione di eventuali indirizzi provenienti dall'Azionista;

- il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in G.U. n. 114 s.o. del 31 maggio 2010) - convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122 - recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria ed economica*" - che ha disposto la soppressione del Comitato per l'intervento nella SIR e il trasferimento del relativo patrimonio a FINTECNA o altra società da essa controllata, nella specie, individuata nella *Ligestra Tre s.r.l.* (detenuta interamente da FINTECNA Immobiliare da cui è stata acquistata al prezzo di euro 100.000,00) (C.d.A. dell'8 giugno 2010)<sup>8</sup>;

- il decreto legge 6 luglio 2010, n. 103 (in G. U. n. 156 del 7 luglio 2010,

- 
- detta la nozione univoca di "revisione legale dei conti", rimuovendo le differenze presenti nel nostro ordinamento;
  - stabilisce che l'attività di revisione debba essere svolta in conformità ai principi di revisione internazionali;
  - dispone che il Registro è tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (e non più dal Ministero di Giustizia);
  - stabilisce che possono esercitare l'attività di revisione soltanto i soggetti iscritti in detto registro nonché in possesso di determinati requisiti (tra cui: indipendenza dalla società che conferisce l'incarico, formazione continua, sottoposizione ad una procedura periodica di controllo della qualità);
  - contempla - nella disposizione transitoria - che l'esercizio della revisione possa essere effettuato dalle persone fisiche e dalle società attualmente iscritte nel Registro dei revisori contabili e nell'Albo speciale Consob: tali soggetti hanno diritto all'iscrizione al nuovo Registro. Inoltre, gli incarichi già conferiti alla data di entrata in vigore della nuova normativa, proseguiranno fino alla prima scadenza del mandato successiva all'emanazione dei provvedimenti attuativi ivi previsti.

<sup>6</sup> Sono enti di *interesse pubblico*: le società quotate, le società emittenti strumenti finanziari diffusi, le imprese di assicurazione, le banche, le società di gestione dei mercati regolamentati, le società che gestiscono i sistemi di compensazione e di garanzia, le società di gestione accentrata degli strumenti finanziari, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile, gli intermediari finanziari di cui all'art. 107 del TUB. In detti *enti* la revisione legale non può essere esercitata dal Collegio Sindacale ed è previsto un "Comitato per il controllo interno e la revisione contabile" incaricato di vigilare sul processo di informativa finanziaria, sull'efficacia dei sistemi di controllo interno, di revisione interna e di gestione del rischio, sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati e sull'indipendenza del revisore legale. Il Comitato si identifica, secondo il sistema di amministrazione e controllo adottato dalla società: 1. nel Collegio Sindacale, 2. nel Consiglio di Sorveglianza o in un comitato costituito al suo interno; 3. nel Comitato per il controllo sulla gestione.

<sup>7</sup> Nomina: l'incarico deve essere conferito dall'Assemblea "*su proposta motivata dell'organo di controllo* (la cui funzione è, pertanto, trasformata da consultiva a propositiva); revoca: è introdotto l'obbligo di *comunicare* al Ministero dell'Economia e delle Finanze la delibera assembleare (motivata) con la contestuale nomina di un nuovo revisore; dimissione: l'abbandono dell'incarico deve prevedere tempi e modalità tali da consentire l'individuazione di un nuovo soggetto, fermo restando che l'incarico stesso e le relative responsabilità perdurano in capo al dimissionario sino alla nomina del nuovo revisore.

<sup>8</sup> Dell'operazione, il Collegio Sindacale ha preso atto nella seduta del 6 luglio 2010.

entrato in vigore il giorno successivo) – convertito con legge 4 agosto 2010, n. 127 - recante “*disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo*”, che tra l’altro ha:

- a) previsto la nomina di un amministratore unico per Tirrenia e Siremar, con ampi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. La nomina è avvenuta con decreto del 14 luglio e il nuovo Amministratore unico ha subito avviato analisi per quantificare il fabbisogno di tesoreria necessario ad assicurare il regolare esercizio dei collegamenti marittimi (v. verbale C.d.A. del 27 luglio 2010);
- b) previsto come “la responsabilità civile e amministrativa per i comportamenti, gli atti e i provvedimenti posti in essere (...) dagli stessi amministratori unici, dai componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari é posta a carico esclusivamente delle società interessate”;
- c) disposto l'erogazione, da parte di banche o intermediari autorizzati, di nuovi finanziamenti ovvero, relativamente ai finanziamenti già concessi in virtù di contratti sottoscritti e vincolanti anteriormente alla medesima data, della quota non ancora erogata<sup>9 10</sup>. I crediti derivanti dai nuovi finanziamenti sono garantiti da FINTECNA alle condizioni e nei termini previsti dalla comunicazione della Commissione europea 2009/C 16/01 del 22 gennaio 2009, e successive modificazioni<sup>11</sup>.

## 1.2 - VICENDE SIGNIFICATIVE

Si menziona, anzitutto, la **privatizzazione di “Tirrenia di Navigazione S.p.A.”**.<sup>12</sup>

Rammentato quanto detto nel precedente referto – ossia che il *Gruppo Tirrenia*, in quanto destinato a soddisfare le esigenze del servizio pubblico, incontra notevoli difficoltà nel fronteggiare la concorrenza, considerati anche i ridotti margini

<sup>9</sup> I crediti derivanti da tali nuovi finanziamenti sono equiparati ai crediti prededucibili di cui all'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267”, relativo alla *Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*.

<sup>10</sup> Viene precisato che “Tirrenia di Navigazione S.p.A. utilizza i predetti nuovi finanziamenti esclusivamente per fronteggiare i fabbisogni di liquidità derivanti dalla gestione corrente, ovvero per finanziare la Siremar S.p.A. per le medesime finalità”.

<sup>11</sup> Sulla base di quanto previsto dalla citata normativa europea è previsto, in particolare, che la garanzia non deve superare il 90% del prestito.

<sup>12</sup> Vale fare riferimento, per quanto occorre, al recentissimo referto della Corte sulla gestione finanziaria di Tirrenia di Navigazione S.p.A. per l'esercizio 2009 (determinazione n. 63/2010 del 22 luglio 2010).